


COMUNE DI DRUOGNO



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI DRUOGNO **PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

VARIANTE N°1/2024 - ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGETTO PRELIMINARE

DELIBERA COMUNALE

del 24/12/2024 n° 39

RIADOTTATA CON DCC n. 17 del 27/06/2025

PROGETTO DEFINITIVO

DELIBERA COMUNALE

del _____ n° ____

RESA ESECUTIVA IL _____

Progettazione:

FALCIOLA ING. FRANCO
Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel. 0324 249322

Visti:

Elaborato:

A

Data: OTTOBRE 2025

Il Sindaco:

Il responsabile del procedimento

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLEGATA AL PROGETTO DEFINITIVO
Variante Parziale n. 1/2024 ai sensi dell' ART. 17 comma 5
I N D I C E

A – PREMESSA	2
INTEGRAZIONI A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, SETTORE III – SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	4
PARERE CONCLUSIVO DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA E REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE.	5
B – RELAZIONE	7
INTERVENTI DELLA VARIANTE PARZIALE N. 1/2024	8
ESTRATTO CATASTALE	13
ESTRATTO TAV. 15/A1 - "CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA" - SCALA 1:2000:	14
ORTOFOTO DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE	15
VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO	18
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	20
VERIFICA RISPETTO AI CONTENUTI DEL C. 5 DELL'ART. 17 DELLA L.R. 56/77:	21
C- COERENZA RISPETTO AI PIANI SOVRAORDINATI	25
RAPPORTO CON P.T.R.	25
RAPPORTO CON IL P.P.R.	32
D - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA	44
D - FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS	46

A – PREMESSA

Il Comune di Druogno è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale Vigente, la cui Variante Generale di adeguamento al P.A.I. (D.P.C.M. del 24.05.2001) è stata adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 3 in data 14.04.1995, n. 36 in data 25.11.2001 e n. 24 in data 15.06.2002, infine approvata con D.G.R. n. 8-9090 del 28.04.2003, pubblicato sul B.U.R. n. 19 del 08.05.2003.

Successivamente all'approvazione da parte della Regione sono state redatte le seguenti Varianti al P.R.G.C.:

1. Variante dPR 327/01 ANAS – SS337 Galleria di Paiesco approvata con D.C.C. n. 19 del 25.04.2004

2. Varianti Parziali art. 17 comma 5, approvate con:

- D.C.C. n. 54 del 21.11.2004 – Inserimento Parco per l'educazione stradale Bimbiciclo
- D.C.C. n. 36 del 20.11.2005 – Inserimento area edificabile Sig. Olivotto, Loc. Ronchi
- D.C.C. n. 43 del 04.12.2008 – Variante Parziale n. 7 – Integrazione normativa art. 3.5.3
- D.C.C. n. 11 del 14.05.2019 – Variante Parziale V1-2018 di modifica di area commerciale in artigianale

3. Varianti ex comma 8 art. 17 (ora comma 12), approvate con:

- D.C.C. n. 29 del 24.11.2003 – Variante n. 3 Modifica strada comunale in Fraz. Coimo (no trasmissione)
- D.C.C. n. 30 del 24.11.2003 – Inserimento Piste ciclabili (Manca elaborato grafico e no trasmissione)
- D.C.C. n. 6 del 07.03.2004 – Variante n. 4 Modifica N.T.A. art. 3.1.3 "Aree per la Viabilità" Coimo (si trasmissione)
- D.C.C. n. 14 del 08.08.2011 – Variante n. 5 Modifica N.T.A. art. 3.5.0 USI AGRICOLI "Generalità" (si trasmissione)
- D.C.C. n. 15 del 08.08.2011 – Variante n. 6 Modifica SUE n. 4 – Coimo (si trasmissione)
- D.C.C. n. 48 del 28.11.2012 – Modifica SUE n. 3 – Coimo (si trasmissione)

Il Comune di Druogno è dotato di Piano di Zonizzazione acustica, pubblicato sul BUR n. 40 del 06.10.2005.

L'Amministrazione Comunale intende ridurre la previsione di Piano Regolatore legata all'individuazione dell'area di parcheggio adiacente alla Via Dolone e precisamente stralciando la porzione di cui al Foglio 34 m. 578, che risulta pertinenziale al fabbricato residenziale esistente limitrofo.

Alla luce di quanto sopra l'Amministrazione Comunale ha conferito al sottoscritto Falciola Ing. Franco, dello Studio Tecnico Falciola, incarico per redigere la presente variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 L. R. 56/77, denominata **Varianti parziali n. 1/2024**

Si riporta per completezza di trattazione l'estratto normativo della Legge 56/77 e s.m. e i.

Art. 17

(Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale)

1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.

3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

a) interessano l'intero territorio comunale;

b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.

4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCF secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.

5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o da infrastrutture con sistemi alternativi funzionali e conformi alle disposizioni vigenti, o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o da sistemi alternativi esistenti e funzionali conformi alle disposizioni vigenti. A tale fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente. Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro trenta giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTGM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro trenta giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Decorso i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTGM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o al PPR o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

I contenuti della presente variante sono puntualmente descritti nella relazione seguente, oltre alla verifica dei parametri per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

INTEGRAZIONI A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, SETTORE

III – SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Con nota prot. 2751 del 12.02.2025 il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica ha inoltrato una nota relativa alla necessità di produrre alcune integrazioni. Nello specifico veniva richiesto che si verificasse il recepimento delle modificazioni ex officio di cui alla DGR n. 9-9090

del 28.04.2003, introdotte in sede di approvazione, oltre che la verifica puntuale di tutti i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprensivo di prospetto numerico relativo alla Capacità Insediativa residenziale del PRGC.

Si è quindi proceduto ad una ulteriore verifica delle Varianti Parziali intercorse a seguito dell'approvazione della Variante generale e conseguentemente dei dati quantitativi del PRGC, alla integrazione di alcuni elaborati ed alla complessiva ri-adozione della Variante Parziale n. 1/2024.

Come riportato in premessa le Varianti Parziali approvate a seguito di Variante Generale sono state le seguenti:

- D.C.C. n. 54 del 21.11.2004 – Variante Parziale adottata con D.D.D. n. 28 del 24.11.2003, inserimento Parco per l'educazione stradale Bimbiciclo
- D.C.C. n. 36 del 20.11.2005 – adottata con D.C.C. n. 15 del 28.03.2004, inserimento area edificabile Sig. Olivotto, Loc. Ronchi
- D.C.C. n. 43 del 04.12.2008 – Variante Parziale n. 7 (o 1/2008) – adottata con DCC n. 38 del 29.9.2008, integrazione normativa art. 3.5.3
- D.C.C. n. 11 del 14.05.2019 – Variante Parziale V1-2018 di modifica di area commerciale in artigianale

Le CIRT è stata modificata esclusivamente con la Variante Parziale approvata con D.C.C. n. 36 del 20.11.2005, adottata con D.C.C. n. 15 del 28.03.2004 che prevedeva l'inserimento di un'area di completamento residenziale in Loc. Ronchi.

Si rimanda al capitolo specifico di verifica della CIRT.

PARERE CONCLUSIVO DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA E REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE.

Il Progetto Preliminare di variante parziale è stato quindi ri-adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 del 27.06.2025.

Successivamente la Delibera, con tutti gli atti relativi, è stata depositata ai sensi delle leggi vigenti in libera visione presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi, con avviso per estratto all'Albo Pretorio ed è stata inviata alla Provincia del Verbano Cusio Ossola con prot. 3826 del 29.07.2025.

Il Comune di Druogno, al fine di raccogliere i pareri collaborativi, ha trasmesso la documentazione prodotta ai seguenti enti competenti in materia ambientale:

- Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est;

A seguito della richiesta di cui sopra e nei termini previsti di cui all'art.12 c.2 del D.Lgs. n. 152/2006 sono pervenuti i seguenti contributi:

- Nota ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est Pratica K13_2025_00589 del 01 settembre 2025 con la quale si rimanda a quanto già espresso dall'Agenzia con nota di ARPA n. 18678 in data 04/03/2025.

La Provincia del VCO si è espressa con DD n. 1674 del 06.08.2025 deliberando come segue:

(...) *“DETERMINA in base alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:*

- 1. di pronunciarsi positivamente in merito alle condizioni di classificazione come parziale (art. 17, comma 5) della variante VP1/2024 al PRG del Comune di Druogno, adottata con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 27.06.2025, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati di competenza provinciale o di altri enti di cui questa amministrazione abbia conoscenza.*
- 2. di formulare le indicazioni a titolo collaborativo contenute nella Scheda istruttoria predisposta dal Servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica, parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 3. di trasmettere al Comune di Druogno copia del presente atto per i successivi provvedimenti di competenza; “*

Si è quindi predisposto il presente progetto definitivo di variante, i cui contenuti sono puntualmente descritti nella relazione seguente, oltre alla verifica dei parametri per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

B – RELAZIONE

La presente variante art. 17 comma 5 è costituita dai seguenti elaborati:

** Elaborato **A**: Relazione illustrativa – Ottobre 2025

** Elaborato **B**: Estratto Norme tecniche di attuazione, art. 3.1.1 – 3.2.2 – 4.1.1– 4.1.3 – 4.1.8 – Ottobre 2025

** Elaborato **C**: Tabelle di verifica art. 17 c.5 – Ottobre 2025

** Elaborato **D**: Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i piani e progetti sovracomunali – Ottobre 2025

** **Estratto Tavola 7P a2**: Sviluppo del territorio urbanizzato (capoluogo) - scala 1:2000 – Estratto PRGC Vigente e Variante – Ottobre 2025

INTERVENTI DELLA VARIANTE PARZIALE N. 1/2024

La proposta di variante si colloca nell'abitato di Druogno, quasi al confine con il Comune di Santa Maria Maggiore, in Via Dolone e riguarda una porzione di terreno privato.

L'Amministrazione Comunale intende ridurre la previsione di Piano Regolatore legata all'individuazione dell'area di parcheggio adiacente alla Via Dolone, individuato come Parcheggio pubblico in progetto n.3, e precisamente stralciando la porzione di cui al Foglio 34 m. 578, che risulta pertinenziale al fabbricato residenziale esistente limitrofo.

Le modifiche previste sono quindi le seguenti:

1. Stralcio della porzione di parcheggio corrispondente al mappale 578, modificando la zonizzazione da "Art. 3.1.1 – Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale" in "Art. 3.2.2 – Aree residenziali sature", per una riduzione della superficie pari a circa 308 mq.
















Si riportano di seguito lo stralcio del PRGC Vigente "Tavola 7P a2 – Sviluppo del territorio urbanizzato (capoluogo) in scala 1:2000", con individuazione dell'area oggetto di variante e la proposta di variante 1/2024, relativa legenda, l'ortofoto, la carta di sintesi geologica e la carta di zonizzazione acustica.

Per quanto riguarda le aree a standard si prevede una lieve riduzione delle superfici vigenti, si richiama la tabella ed il relativo capitolo di verifica rispetto ai requisiti dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i..

LEGENDA		
RIFERIMENTO	SIMBOLO	TITOLO
N.T.A.	GRAFICO	
USI PUBBLICI		
		Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale e sovracomunale
3.1.4.		Aree per l'istruzione superiore
3.1.1. a)		per interesse comune, servizi amministrativi e culturali
		per attrezzature religiose
		per parcheggi pubblici
		per l'istruzione
		per verde, gioco, sport
3.1.1. b)		Aree per attrezzature al servizio degli insadiamenti artigianali
		per verde e attrezzature
		per parcheggi pubblici
3.1.2.		Aree per impianti urbani
		impianti tecnologici
		cimitero
		mercato
3.1.3.		Aree per la viabilità
		piste agricole
		strade esistenti
		strade in progetto e allargamenti
USI RESIDENZIALI		
3.2.1.		Nuclei di antica formazione

3.2.2.		Aree residenziali sature
3.2.3.		Aree di completamento
3.2.4.		Aree di nuovo insediamento
3.2.5.		Edifici in progetto o in costruzione
USI PRODUTTIVI		
3.3.1.		Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano
3.3.2.		Aree attrezzate di nuovo impianto
USI TERZIARI		
3.4.2.		impianti per attivita' turistiche in aree con edifici esistenti
3.4.3.		Aree per nuovi impianti per attivita' turistiche
3.4.1.		Aree per nuovi insediamenti commerciali
3.4.4.		campeggio
3.4.5.		colonie e case di vacanza collettiva
ESTRATTO LEGENDA 1 P.R.G.C. VIGENTE TAV. 7P Scala 1:2000		

USI AGRICOLI

3.5.1.		Aree agricole
3.5.2.		Aree boscate
3.5.4.		Aree agricole inedificabili
3.5.5.		Aree definite "Sports invernali"
3.5.6.		Aree per Oasi naturalistica
4.1.1.		limite vincolo idrogeologico
4.1.2.		zona di rispetto cimiteriale
4.1.3.		fasce di rispetto a protezione dei nastri ed incroci stradali
4.1.4./5.		fascia di rispetto dalla ferrovia/elettrodotti
4.1.7.		fascia di rispetto dei corsi d'acqua
4.1.8.		fasce di rispetto per prese di acquedotti e impianti di depurazione
3.5.6.		limite area Oasi naturalistica
		ferrovia Domodossola - Locarno
5.1.2.		Aree soggette a S.U.E. (artt. 38 e seguenti L.R. 56/77 e s.m.i.)
5.1.2.		S.U.E. vigenti e confermati

ESTRATTO CATASTALE

Estratto mosaicatura catastale regionale  individuazione area in variante




ESTRATTO TAV. 15/A1 - "CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA" - SCALA 1:2000:

Estratto tav. 15/a1 individuazione area in variante



CLASSE II c



moderato

porzioni di territorio situate in conoide alluvionale che per caratteristiche morfologiche del terreno e dell'asta torrentizia presentano un grado di pericolosità geomorfologica moderato


Le aree individuate dalle previsioni urbanistiche della Variante Parziale n. 1/2024 al PRG, per quanto riguarda la classificazione di sintesi di tipo geologico, ricadono all'interno della Classe IIc.

ORTOFOTO DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE

Vista Druogno Capoluogo




Dettaglio ortofoto con sovrapposizione della mosaicatura catastale su Ortofoto Bing, al fine di meglio individuare l'area



ESTRATTO BDTRE REGIONALE


Estratto BDRE 2024  individuazione area in variante



VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO

L'area oggetto di modifica della Variante Parziale 1/2024 è all'esterno delle vicine aree vincolate individuate come area boscata ai sensi della lettera g) dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 (retino verde) e in all'interno dalla fascia di rispetto dei Rii (tratteggio blu).

Non sono presenti aree Rete Natura 2000, nemmeno nelle vicinanze.





L'area è esterna alle porzioni oggetto di vincolo idrogeologico (tratteggio verde).



Vista da ovest del mappale oggetto di variante



Vista da est del mappale oggetto di variante

VERIFICA RISPETTO AI CONTENUTI DEL C. 5 DELL'ART. 17 DELLA L.R. 56/77:

VARIAZIONE CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE

Come visto in precedenza delle Variante Parziali successive alla Variante Generale di adeguamento al PAI solo una ha modificato la CIRT.

Per la Verifica della CIRT Vigente si riprendono quindi i contenuti della Relazione Illustrativa, a firma del professionista incaricato della redazione della Variante Parziale approvata con D.C.C. n. 36 del 20.11.2005, adottata con D.C.C. n. 15 del 28.03.2004, che prevedeva l'inserimento di un'area di completamento residenziale in Loc. Ronchi.

4. Le quantità del P.R.G. Vigente in rapporto alle modificazioni proposte in Variante

Il Piano Vigente calcola, per gli usi residenziali, una capacità insediativa globale di abitanti/vani di 4.485 ab/vani, di cui 373 riferita alla capacità aggiuntiva (abitanti/vani insediabili nelle aree di nuovo impianto o di recupero a destinazione residenziale per prima o seconda casa).

Calcolo della C.I.R. del PRG vigente, così come modificato in seguito agli stralci di aree residenziali in previsione proposti dalla Regione in sede di approvazione :

- abitanti stabili censiti nel PRG vigente	980
- vani esistenti occupati da residenti stabili	1.537
- vani residenziali turistici in seconde case	3.132
- vani nuovi previsti per residenti fissi e stagionali.....	373

Capacità Insediativa Teorica del P.R.G. 4.485

Pertanto l'incremento massimo ammissibile del 4%, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, potrebbe arrivare a 179 ab/vani, mentre la Variante in oggetto propone un incremento di 5 nuovi vani ($mc\ 614 : 120\ mc/ab = 5,11$), con un incremento sulla C.I.R. totale dello 0,13%.

La CIRT Vigente alla data di redazione della Variante Parziale era quindi pari a **4.485 unità**, incrementate di **n. 5 unità** a seguito dell'inserimento dell'area di completamento individuata come n. 60 in Loc. Ronchi, si riporta la tabella allegata all'elaborato di estratto N.T.A. contenuta della documentazione approvata con D.C.C. n. 36 del 20.11.2005:

Tab. C – AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (ATR. 3.2.3. N.T.A.)

N°	Località	Sf mq	volume esistente	volume ammissibile	prescrizioni
1	Dolone	1.586	///	1.000	S.U.E.
2	Dolone	1.040	///	1.040	C.E.
3	Dolone	640	///	640	C.E.
5	Colonia	675	///	660	C.E.
7	SottoDruogno	1.385	600	1.300	C.E.
8	SottoDruogno	730	///	730	C.E.
9	Druogno	520	///	520	C.E.
11	Druogno	841	///	840	C.E.
12	Druogno	1.609	///	1.280	S.U.E.
16	SottoDruogno	1.946	///	1.550	S.U.E.
17	Sotto Druogno	1.917	///	1.530	S.U.E.
28	Druogno	270	///	270	C.E.
29	Roveri	3.920	///	3.920	S.U.E.
30	Crose	1.040	///	1.000	C.E.
31	Sasseglio	2.595	///	1.800	S.U.E.
32	Roveri	680	///	680	C.E.
33	Roveri	900	///	900	C.E.
39	Graten	1.000	///	1.000	C.E.
40	Coimo	2.993	835	1.702	P.E.C. vigente
41	Coimo	2.744	811	1.219	P.E.C. vigente
43	Lutta	1.874	1.460	1.460	P.E.C. vigente
44	Coimo	400	///	400	C.E.
45	Coimo	960	///	960	C.E.
46	Coimo	560	///	560	C.E.
47	Coimo	320	///	260	C.E.
48	Albogno	307	///	500	C.E.
49	Albogno	990	///	900	C.E.
50	Sasseglio	1.256	///	1.000	C.E.
51	Sasseglio	761	///	750	C.E.
52	Sasseglio	730	///	700	C.E.
53	SottoDruogno	610	///	610	C.E.
54	Dolone	830	///	800	C.E.
55	Sasseglio	467	///	500	C.E.
56	Sasseglio	691	///	700	C.E.
57	Coimo	565	///	560	C.E.
58	SottoDruogno	1.358	///	1.000	C.E.
59	Coimo	532	///	530	C.E.
60	Ronchi	614	///	614	C.E.
	TOTALE GENERALE	42.856	3.766	35.385	/

La CIRT vigente a seguito dell'approvazione delle Varianti parziali successive all'approvazione della Variante Generale di adeguamento al PAI è quindi pari a 4.490 unità.

VARIAZIONE AREE A STANDARD

Dall'approvazione della Variante Generale di adeguamento al PAI non sono state apportate modifiche quantitative alle aree a standard. Con la Variante Parziale per l'individuazione dell'area "Bimbiciclo" le aree a verde pubblico erano state esclusivamente traslate.

Con la presente Variante n. 1/2024 si procede, invece, alla riduzione della superficie a parcheggio n. 3, per un totale di 308 mq:

Numero variante	Destinazione prevista	Superfici modifiche attuate mediante Variante Parziale (mq)
V.P. Bimbiciclo	Area a Verde pubblico 1	0,00
1/2024	Parcheggio pubblico P. 3	-308,00
	TOT	-308,00

Dimensionamento del P.R.G.C. vigente (C.I.R.T.): 4.490 unità.

Limite previsto, per le varianti art. 17 comma 5, relativamente alla diminuzione o aumento delle aree standard: 0.5 mq/ab

$$0.5 \text{ mq/ab} \times 4.490 \text{ ab} = \pm \textbf{2.245 mq} > - \textbf{308,00 mq}$$

Variazione Superfici territoriali relative ad attività produttive, direzionali e turistico ricettive

Nessuna modifica.

Sintesi Verifica dei parametri di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

Parametri LUR	Parametri	PRGC Variante 1/2024	Verifica
Art. 17 comma 5, lett. a)	Non modifica l'impianto strutturale del PRGC, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione	Nessuna modifica strutturale	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. b)	Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale	-	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. c) e d) Quantità globale di aree per servizi di cui agli artt. 20 e 21	Limite riduzione fino a 0,5 mq/ab Limite incremento fino a 0,5 mq/ab	CIRT Vigente = 4.490 unità Incremento/riduzione max = ± 2.245,00 mq VP 1/2024 = - 308,00 mq < ± 2.245,00 mq	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. e) Capacità Insediativa residenziale	Limite incremento < 4%, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa	-	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. f) Superfici territoriali relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive	Limite incremento < al 6 % nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti	-	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. g) Classificazione geologica ed aree di dissesto	Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente	-	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. h) Ambiti art. 24	Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti	-	Coerente

C- COERENZA RISPETTO AI PIANI SOVRAORDINATI

RAPPORTO CON P.T.R.

Il P.T.R. della Regione Piemonte costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche che interferiscono con il territorio ed in particolar modo costituisce il punto di riferimento per i singoli piani provinciali.

In concreto il P.T.R. individua e norma i caratteri socio-economici, le potenzialità e le criticità dei diversi territori regionali e paesaggistici nonché definisce gli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico e gli indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale di province, comunità montane e comuni.

Attualmente è in vigore il Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 (pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008), redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento programmatico (Per un nuovo Piano Territoriale Regionale) approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 e definitivamente approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011.

Questo nuovo strumento di pianificazione contiene le scelte strategiche che la Regione intende compiere, o favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. Individua, pertanto, attraverso i propri elaborati cartografici, una serie di politiche da attivare. Definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione, provvede al riordino dei piani, programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.

La valenza paesistica e ambientale del PTR determina l'imposizione di vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.


Il territorio è stato articolato in AIT (Ambiti di Integrazione Territoriale) che costituiscono gli elementi di base per le analisi e la programmazione delle strategie di sviluppo condivise.


Il Comune di Re fa parte dell'AIT 1 Domodossola. Per tale AIT sono stati definiti i seguenti indirizzi programmatici:

- Valorizzazione del territorio: Conservazione e gestione dell'ingente patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico (parchi Alpi Veglia, Devero e Val Grande, massiccio del M. Rosa, grandi superfici boscate naturali). Controllo dell'uso e dello stato ambientale delle risorse idriche. Prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico, sismico, industriale e da incendi. Contenimento dell'uso del suolo e riordino del sistema insediativo di fondovalle, con recupero dei siti da bonificare e delle vaste aree industriali e terziarie dismesse o sottoutilizzate e valorizzazione del sistema insediativo tradizionale (case walser). Interventi in funzione della riconversione dei settori manifatturieri maturi e dell'attrazione/incubazione di imprese e servizi capaci di differenziare le attività e frenare la riduzione del presidio umano nella montagna interna e il degrado del patrimonio architettonico tradizionale delle borgate. Particolare attenzione ai servizi formativi per la riqualificazione dell'offerta di lavoro. Realizzazione del "Parco agricolo del Toce". Attivazione di APEA in riferimento al progetto Domo 2.
- Turismo: Valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali (comprese produzioni tipiche agricole e artigianali) e dei bacini sciistici per un turismo di qualità, diversificato, diffuso e sostenibile, integrato nel circuito dei laghi e inserito nelle relazioni transfrontaliere con il Vallese.

- **Risorse e produzioni primarie:** Aumento della produzione energetica attraverso l'uso sostenibile del potenziale idroelettrico inutilizzato delle biomasse forestali integrate nella filiera sovra comunale energia, estesa all'AIT Verbania-Laghi.
- **Ricerca, tecnologie, produzioni industriali:** In connessione con il Tecnoparco del lago Maggiore: localizzazione di attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione sull'uso delle fonti energetiche rinnovabili e sulla prevenzione e il monitoraggio dei rischi ambientali. Sostegno alla riqualificazione del settore estrattivo lapideo, attraverso lo sviluppo di servizi tecnologici, commerciali, di design e formativi.
- **Trasporti e logistica:** Rilancio della vocazione trasportistica e logistica di Domodossola sull'asse del Corridoio 24: - adeguamento della ferrovia del Sempione in relazione all'aumento di traffico conseguente l'apertura del Loetschberg; riuso dello scalo ferroviario e delle aree industriali vicine come insediamento inserito nella filiera logistica del quadrante regionale N-E (progetto Domo 2).

I contenuti del piano sono riassunti nella Tavola di progetto che descrive le principali componenti del territorio e definisce, sotto l'aspetto progettuale, gli interventi che si ritengono necessari sotto l'aspetto strategico.

Tav. PTR Tavola di progetto –  Localizzazione area



SISTEMA POLICENTRICO REGIONALE

Livelli di gerarchia urbana



INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO



TEMATICHE SETTORIALI DI RILEVANZA TERRITORIALE




Verbano Cusio Ossola: energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'



BASE CARTOGRAFICA



Il PTR individua le strategie per il proseguimento degli obiettivi imposti ed ogni strategia prevede una serie di norme (indirizzi e direttive) che concorrono alla sua attuazione. Gli aspetti vincolistici delle norme (prescrizioni) sono invece demandati al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.). Ai fini della pianificazione locale gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel PTR sono ascrivibili principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e salvaguardia dei territori montani. **Dalla loro analisi non sono emersi contrasti evidenti tra i contenuti della presente variante e le indicazioni di carattere regionale.**

Si segnalano le seguenti linee di indirizzo:

art. 20 – Aree urbane esterne ai centri storici – (...) *la pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo assi stradali o protendimenti edificati all'interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica.* (...)

Art. 23 – Reti turistiche integrate – (...) *La pianificazione locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, definisce azioni volte a:*

- a) valorizzare le risorse locali individuando nel patrimonio naturalistico e storico culturale le aree con maggiori potenzialità di sviluppo;*
- b) valorizzare i nuclei edificati che hanno mantenuto le loro caratteristiche e valenze ambientali;*
- c) favorire lo sviluppo dei sistemi museali promuovendo la connessione tra le strutture museali, artistiche e architettoniche esistenti;*
- d) incentivare gli investimenti coerenti con gli obiettivi di diversificazione turistica, ampliamento della stagionalità, potenziamento e articolazione dell'offerta ricettiva;*
- e) recuperare e valorizzare i percorsi escursionistici legati alla storia locale;*
- f) valorizzare l'agriturismo come fonte di reddito integrativo di quello agricolo;*
- g) valorizzare il turismo naturalistico tutelando la fauna selvatica e gli ecosistemi, favorendo la biodiversità.*

Art. 29 – Territori montani – (...) *la pianificazione locale (...) definisce azioni volte a garantire:*

- a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;*
- b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;*
- c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;*
- d) il potenziamento attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;*
- e) il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica;*
- f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati mirati al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse.* (...)

art. 31 – Contenimento uso del suolo – (...) *la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:*

- a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;*
- b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;*
- c) quanto le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione*

delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo e alla tradizione locale. (...)

(...) In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.

Art. 32 – La difesa del suolo – (...) I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.

La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive e terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà essere consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.

I Comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree. (...)

Verifica rispetto ai contenuti dell'art. 31 del PTR – Consumo di Suolo

In merito al consumo di suolo, è stato quantificato l'incremento determinato dalle scelte introdotte dalla variante in esame.

In particolare, è stata effettuata un'analisi finalizzata a verificare l'incremento del consumo di suolo determinato dalle nuove previsioni della variante 1/2016 rispetto allo stato di fatto, quest'ultimo quantificato sulla base degli unici dati a disposizione, rappresentati dal "Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte - Edizione 2015", approvato con D.G.R. n. 34 - 1915 del 27.07.2015.

Il "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 34-1915 del 27 luglio 2015, per il comune di Druogno individua i seguenti dati:

Sup. ha 2961

CSU = 75 ha

CSI = 17 ha

CSR = 0 ha

CSC = 92 ha

L'art. 31 – Contenimento uso del suolo - prevede che (...) la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:

a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;

b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;

c) quanto le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il

contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo e alla tradizione locale. (...)

(...) In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente."

Dall'elaborato "Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte 2022", approvato con DGR N. 2-6683 del 4 aprile 2023, per il comune di Druogno si individua un CSU pari a 76 ha, CSI pari a 18 ha, CSR pari a 0 ha.

Con riferimento all'allegato n. 2 della DCR sopra riportata il dato di riferimento per il calcolo del consumo di suolo è quello relativo al "Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte – edizione 2015" approvato con DGR 34-1915 del 2015, nel quale il CSU del Comune di Druogno era stimato in 75 ha.

Il 3 % di 75 ha è pari quindi a 22.500 mq.

Si riportano a titolo illustrativo le definizioni contenute nel suddetto elaborato denominato ", capitolo 18 "Glossario":

"Il consumo di suolo deve essere considerato come un processo dinamico che altera la natura di un territorio, passando da condizioni naturali a condizioni artificiali, di cui l'impermeabilizzazione rappresenta l'ultimo stadio (Eea, 2004). Esso può essere declinato a seconda delle tipologie di uso del suolo che vengono prese in considerazione in:

- consumo di suolo da superficie infrastrutturata: suolo trasformato per la realizzazione di superfici infrastrutturate a discapito di usi agricoli o naturali;

• consumo di suolo da superficie urbanizzata: suolo trasformato per la realizzazione di superfici urbanizzate a discapito di usi agricoli o naturali;

• altri tipi di consumo di suolo: suolo trasformato, a discapito di usi agricoli o naturali, per lo svolgimento di attività che ne modificano le caratteristiche senza tuttavia esercitare un'azione di impermeabilizzazione (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici etc.).

Per consentire una valutazione complessiva del fenomeno, tali tipologie possono essere aggregate come segue:

• consumo di suolo reversibile: consiste nella somma degli "Altri tipi di consumo di suolo";

• consumo di suolo irreversibile: consiste nella somma del "Consumo di suolo da superficie infrastrutturata" e del "Consumo di suolo da superficie urbanizzata";

• consumo di suolo complessivo: consiste nella somma del "Consumo di suolo da superficie infrastrutturata", del "Consumo di suolo da superficie urbanizzata" e degli "Altri tipi di consumo di suolo".

(...)

La aree a viabilità vanno computate all'interno del Consumo di suolo da superficie infrastrutturata, per gli altri interventi si riporta ora estratto dell'elaborato "Consumo di Suolo" visualizzabile online dall'apposita applicazione del Geoportale Piemonte, dato 2013. La campitura verde è relativa alla "Superficie consumata in modo reversibile (Scr)", mentre quella marrone è relativa alla "Superficie Urbanizzata (Su)". Non si riportano gli intenti relativi a riconoscimento dello stato di fatto ma quelli relativi a nuovi inserimenti.

Ai sensi dell'art. 35 della L.R. 7/2022 sono state definite alcune precisazioni relative al calcolo del consumo di Suolo:

Art. 35.

(Norme in materia di compensazione del consumo di suolo)

1.

Le soglie di consumo di suolo di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2011, n. 122-29783 (Approvazione del piano territoriale regionale ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), **costituiscono riferimento per le nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate esternamente alle aree già previste dalla pianificazione vigente e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle opere pubbliche non diversamente localizzabili e della realizzazione di**

interventi di livello sovralocale che derivino da accordi di programma, territoriali o da intese tra pubbliche amministrazioni.

2.

Le nuove previsioni di occupazione di superficie libera ammesse, oggetto di variante generale agli strumenti di pianificazione urbanistica, adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, determinano l'obbligo di compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dalla trasformazione, con la finalità di perseguire l'obiettivo del bilancio del consumo di suolo pari a zero per il 2050. La Giunta regionale, con suo provvedimento, determina la natura, le destinazioni e i limiti delle conseguenti compensazioni.

3.

I precedenti commi si applicano anche alle procedure istruttorie di natura pianificatoria ed autorizzativa non ancora concluse alla data di approvazione della presente legge, non recependo nel provvedimento finale eventuali prescrizioni compensative difformi anche formalizzate in endoprocedimenti già conclusi.

L'allegato 2 alla DGR 2-6683 del 4 aprile 2023, inoltre, definisce più dettagliatamente i requisiti ed i criteri di calcolo della soglia di incremento, se ne riprendono alcuni punti:

"Ai fini del computo dei limiti percentuali in applicazione dell'art. 31 delle Norme del PTR e dell'art. 35 della l.r. 7/2022 si considerano incremento di "consumo di suolo ad uso insediativo le superfici generate dalla perimetrazione di tutte le aree normative edificabili di nuova previsione inserite in sede di variante allo strumento urbanistico ed esterne alle aree già previste dalla pianificazione vigente" (cfr. art. 35 l.r. 7/2022).

Sono escluse da tale computo, come previsto nel glossario sul monitoraggio del consumo di suolo di cui alla DGR 34-1915 del 27 luglio 2015:

- le aree destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico, di cui all'art. 21 e 22 della l.r. 56/1977 e s.m.i.;

- gli impianti sportivi e tecnici anche non pubblici, per le parti classificabili quale consumo di suolo reversibile;

- le strade, ferrovie e altre infrastrutture viarie;

- le cave, le discariche, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con specifico riferimento a quanto contenuto al comma 9 dell'articolo 31, all'interno del quale l'argomento consumo di suolo viene correlato a "nuovi impegni di suolo", "nuovi insediamenti..." e "ampliamento di nuovi insediamenti", il mutamento d'uso (ad es. da produttivo a commerciale), trattandosi di un'area già vigente, non concorre al calcolo del consumo di suolo.

Qualora tale cambio d'uso sia relativo ad aree le cui destinazioni originarie non concorrono al calcolo del consumo di suolo verso un uso che concorre al consumo di suolo, le stesse dovranno invece essere computate ai fini delle soglie previste."

Le aree in variante, quindi, non costituiscono consumo di suolo in quanto destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.


RAPPORTO CON IL P.P.R.

La tutela e la salvaguardia del paesaggio in Regione Piemonte, già in parte disciplinate nel Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato nel 1997, con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, trovano nei nuovi principi contenuti del Codice e della Convenzione le principali motivazioni che hanno indotto la Regione ad avviare la formazione del primo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009 e riadottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015; è stato infine approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, esso rappresenta lo strumento primario per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale.

Il PPR detta indirizzi (orientamenti e criteri che riconoscono agli enti territoriali una motivata discrezionalità circa il loro recepimento), direttive (disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate nell'elaborazione di piani settoriali, territoriali provinciali e nei piani locali alle diverse scale) e prescrizioni (disposizioni con diretta efficacia conformativa, vincolanti e cogenti, sono di immediata attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati).

Lo studio del complesso quadro strutturale ha portato alla suddivisione del territorio regionale in 76 "Ambiti di paesaggio" definiti in base agli aspetti geomorfologici, alla presenza di ecosistemi naturali, alla presenza di sistemi insediativi, ecc. I relativi caratteri sono stati definiti in apposite Schede di Ambito che indicano tra l'altro gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere e gli indirizzi normativi. A loro volta gli ambiti sono organizzati in "Unità di paesaggio" che ne definiscono l'identità e i caratteri locali. Essi sono articolati secondo 9 tipologie in relazione ai caratteri paesaggistici prevalenti.

Il Comune di Druogno appartiene all'ambito n. 5 "Valle Vigezzo", dall'analisi della scheda d'ambito non emergono contrasti con i contenuti della Variante 1/2024.



Consultate le schede contenute nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, altro strumento fondamentale nell’applicazione della tutela del P.P.R., non esistono particolari prescrizioni per l’area oggetto di variante.

Si riportano estratti delle tavole P 2.1 – Beni paesaggistici e P 4.3 – Componenti paesaggio.

Legenda Tav. P 2.1 – Beni Paesaggistici



Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)



Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985




Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)



Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)

Estratto Tav. P 2 – Beni paesaggistici




Come visto in precedenza l'area non ricade tra le aree boscate ed è esterna all'area di cui al Rio vincolato; non sono presenti vincoli di cui alla L.1497, infatti sono esterni all'area oggetto di variante.



Estratto WebGis Tav. P2 – Beni paesaggistici

Per quanto riguarda la Tav. P4, vista la scala di visualizzazione della Tav. rispetto alla quantità di elementi individuati cartograficamente, si riporta estratto effettuato tramite consultazione WebGis, al fine di verificare la presenza di vincoli dettati dal P.P.R., mediante l'interrogazione dei dati cartografici, l'area oggetto di variante è interessata dalle seguenti componenti paesaggistiche:

- “Aree di montagna” - art. 13
- “Morfologia insediativa n. 4” – art. 36
- “Viabilità storica e patrimonio ferroviario” – art. 22



Estratto WebGis Tav. P 4 – Componenti paesaggistiche



Aree di montagna (art. 13)



Rete viaria di eta' moderna e contemporanea



Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4

Per quanto riguarda la **Tavola 5** ed i vincoli derivanti da essa si precisa che sul territorio del Comune di Re non insistono vincoli derivanti da Siti Unesco, SIC o ZPS.

Si riporta ora tabella di verifica puntuale rispetto ai contenuti dell'articolato normativo del P.P.R. Vigente:

1. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LA VARIANTE PARZIALE n. 1/2024	
Articolo 13. Aree di montagna	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2);</i> - <i>vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne dall'area montana</i> - <i>sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 sui crinali);</i> - <i>ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).</i> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del d.lgs.42/2004.</i></p>	
<p><u>Direttive</u> <u>comma 10</u></p> <p>I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente; • reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate; • garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati. 	<p>La variante non è in contrasto con quanto enunciato dall'articolo 13.</p>
<p><u>Prescrizioni</u> <u>comma 11</u></p> <p>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <ol style="list-style-type: none"> la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme; gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. 	<p>-</p>

comma 12

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. *necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;*
- b. *relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;*
- c. *necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;*
- d. *relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;*
- e. *necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;*
- f. *relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.*

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da


<p>realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.</p> <p><i>comma 13</i> Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico; b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative; c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate. 	
<p align="center">Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario</p>	
<p><i>Nella Tav.P4 è rappresentata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rete viaria di età romana e medievale (tema lineare); - rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare); - rete ferroviaria storica (tema lineare). 	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 2</i> Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.</p>	<p>La variante non è in contrasto in quanto non sono previste modifiche al tracciato ferroviario.</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i> Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità; b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore. 	<p align="center">“”</p>
<p align="center">Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)</p>	
<p><i>Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane).</i></p>	




















<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali garantiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti; b. il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari; c. l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde. 	<p>La variante è coerente per quanto riguarda il rafforzamento dei bordi dell'insediamento e la riconoscibilità dei fronti urbani.</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i> <i>Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati. b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture; d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area; f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5. 	<p>La variante è coerente ai fini del completamento dei tessuti discontinui.</p>
<p align="center">2. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</p>	
<p>Prescrizioni specifiche</p>	<p>Riscontro</p>
<p><u>Non sono individuati vincoli ai sensi dell'art. 136 del Codice</u></p>	












I 76 Ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il Piemonte sono stati aggregati in 12 macroambiti che costituiscono una mappa dei paesaggi identitari della Regione. Ogni strategia si articola nei rispettivi obiettivi generali, descritti mediante la sintesi degli obiettivi specifici in essi contenuti; per ogni obiettivo generale sono riportati temi di riferimento e le azioni da attuare per il perseguimento dello stesso.

Stralcio della tavola P6 – Strategie e politiche per il paesaggio, ricomprende nel macroambito il Comune di Druogno

 Localizzazione ambito




STRATEGIA 1	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
OBIETTIVO 1.1	Riconoscimento dei paesaggi identitari articolati per macroambiti di paesaggio (aggregazioni degli Ambiti di paesaggio - Ap)
Tem	 Paesaggio d'alta quota (territori eccedenti 1.600 m s.l.m.)  Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola (Ap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13)  Paesaggio alpino walsen (Ap 8, 20)  Paesaggio alpino franco-provenzale (Ap 26, 31, 32, 33, 34, 35, 38)  Paesaggio alpino occitano (Ap 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57)  Paesaggio appenninico (Ap 61, 62, 63, 72, 73, 74, 75, 76)  Paesaggio collinare (Ap 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71)  Paesaggio della pianura del seminativo (Ap 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 70)  Paesaggio della pianura risicola (Ap 16, 17, 18, 23, 24, 29)  Paesaggio pedemontano (Ap 12, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 37)  Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino (Ap 36)  Paesaggio fluviale e lacuale  Ambiti di paesaggio (Ap)
Azioni	Articolazione del territorio in paesaggi diversificati e rafforzamento dei fattori identitari (Tavola P3, articolo 10)
OBIETTIVO 1.2	Salvaguardia delle aree protette, miglioramento delle connessioni paesaggistico-ecologiche e contenimento della frammentazione
Tem	 Aree protette  Principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica
Azioni	Valorizzazione e implementazione della Rete di connessione paesaggistica (Tavola P5, articoli 42 e 44)
OBIETTIVI 1.3 - 1.4	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, dei paesaggi di valore o eccellenza e degli aspetti di panoramicità
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)
OBIETTIVI 1.5 - 1.6	Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali e nei contesti periurbani
Tem	 Contesti periurbani di rilevanza regionale (Tavola P5, articoli 42 e 44)  Progetto Strategico Corona Verde
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40) Qualificazione dei sistemi urbani e periurbani (articolo 44)
OBIETTIVO 1.7	Salvaguardia delle fasce fluviali e lacuali e potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale
Tem	 Principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica  Contratti di fiume e di lago
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40) Valorizzazione e implementazione della Rete di connessione paesaggistica (Tavola P5, articoli 42 e 44) Attuazione dei contratti di fiume e di lago (articolo 44)
OBIETTIVI 1.8 - 1.9	Rivitalizzazione della montagna e della collina e recupero delle aree degradate
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40) Riqualificazione delle aree critiche, dismesse o compromesse (Tavola P4, articoli 41 e 44)

STRATEGIA 2	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA
OBIETTIVI 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5	Tutela e valorizzazione delle risorse primarie
Tem	 Edificato  Classi di alta capacità d'uso del suolo
Azioni	Contenimento del consumo di suolo (Tavole P4 e P5, articoli del 12 al 42) Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso e dei paesaggi agrari (Tavole P4 e P5, articoli 19, 20, 32, 40 e 42) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale (Tavole P2 e P4, articolo 16)
OBIETTIVI 2.6 - 2.7	Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli del 12 al 40)
STRATEGIA 3	INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITA', COMUNICAZIONE, LOGISTICA
OBIETTIVI 3.1 - 3.2 - 3.3	Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture autostradali, ferroviarie, telematiche e delle piattaforme logistiche
Tem	 Principali reti di trasporto regionale  Principali poli logistici
Azioni	Attuazione della normativa per i complessi infrastrutturali (Tavola P4, articoli 39, 41 e 44)
STRATEGIA 4	RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA
OBIETTIVI 4.1 - 4.3 - 4.4	Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti delle attività terziarie, produttive e di ricerca
Azioni	Attuazione della normativa per i complessi specialistici (Tavola P4, articoli 39, 41 e 44)
OBIETTIVI 4.2 - 4.5	Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e potenziamento delle reti e dei circuiti per il turismo locale e diffuso
Tem	 Territori del vino  Principali luoghi del turismo (collina, comprensori sciistici, zona dei laghi, Torino)
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli del 12 al 40)
STRATEGIA 5	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITA' ISTITUZIONALI
OBIETTIVI 5.1 - 5.2	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e potenziamento delle identità locali
Tem	 Contratti di fiume e di lago  Progetto Strategico Corona Verde  Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano  Patrimonio Mondiale UNESCO: I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato  Siti candidati per l'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO: Ivrea, città industriale del XX secolo
Azioni	Attuazione delle reti di governance e di programmi e progetti per la qualificazione e valorizzazione del paesaggio, compresi i Progetti Europei (articoli 43 e 44)

Visto quanto sopra analizzato in merito all'applicazione, da parte dei piani locali, delle direttive e delle prescrizioni individuate all'interno delle Norme di Attuazione del PPR, preso atto della mancanza di specifiche schede all'interno del Catalogo dei Beni paesaggistici o di altre individuazioni o prescrizioni da parte degli elaborati del PPR, si può affermare che la Variante 1/2024 sia coerente.

D - VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

Estratto P.Z.A. Comune di Druogno -  localizzazione area



Classi e limiti di immissione:		dB(A)
	Classe I: aree particolarmente protette	50 – 40
	Classe II: aree prevalentemente residenziali	55 – 45
	Classe III: aree di tipo misto	60 – 50
	Classe IV: aree di intensa attività umana	65 – 55
	Classe V: aree prevalentemente industriali	70 – 60
	Classe VI: aree esclusivamente industriali	70 – 70

 tracciato: fascia (250 m.) di pertinenza della ferrovia

Ai sensi della L.R. 52/2000 la zona oggetto di intervento è classificata come III “Aree di tipo misto”.

Le modifiche sono quindi compatibili con la Zonizzazione Acustica vigente e le caratteristiche acustiche dell'intorno.

D - FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

A livello nazionale il D.Lgs. 4/2008 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), che demanda alla regione la regolamentazione, mentre a livello regionale restano vigenti le norme antecedenti il suddetto decreto, che ne anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare o meno il piano (o programma) a VAS.

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime l'esito della fase di verifica.

La Regione Piemonte, con la DGR 12-8931 del 09.06.2008 "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", Allegato I, ha stabilito i contenuti e il coordinamento in materia di VAS. Con l'Allegato I alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, considerata l'entrata in vigore delle l.r. 25 marzo 2013, n. 3 di modifica alla l.r. 56/77 e s.m.i., la Regione ha sostituito l'Allegato II alla citata D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008.

La nuova Legge Regionale 17/2013, che ha modificato ed integrato la L.R. 56/1977, inserisce la V.A.S. anche all'interno delle procedure di approvazione delle varianti parziali ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., nello specifico al comma 8 e 9 riporta quanto segue:

"8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS."

La fase di verifica di assoggettabilità è contestuale all'iter di approvazione della variante, il procedimento è quindi integrato, così come da capitolo "j.1" dell'allegato 1 alla DGR 25-2977 del 29.02.2016.

La fase di verifica di assoggettabilità è contestuale all'iter di approvazione della variante, il procedimento è quindi integrato, così come da capitolo "j.1" dell'allegato 1 alla DGR 25-2977 del 29.02.2016 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: "Fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale", che si riporta qui di seguito:

Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS (DCC)			
Entro il termine massimo di 90 gg dall'invio della documentazione	Il comune pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini della verifica di VAS
	In caso di silenzio l'iter procede		
	La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)		
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE	
Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg dallo scadere del termine delle pubblicazioni *		Il comune adotta la variante parziale, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica , controdeducendo alle osservazioni e recependo le indicazioni della Provincia o della Città metropolitana (DCC) *	
La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione			
		Il comune pubblica la variante parziale, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	Il comune comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
		L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni	
		Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio	
		Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC)	
		La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del comune e trasmesso alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione	

E' stato quindi elaborato un documento contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla variante parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'Allegato I del D.lgs n. 4/2008, correttivo del D.lgs 152/2006.

Il Comune di Druogno con propria Determinazione di Giunta Comunale, ha individuato l'Organo Tecnico di supporto all'Autorità Competente e Procedente.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/12/2024, il Comune di Druogno, ha dato avvio al procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della Variante Parziale n.

1/2024 al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5, LR56/77 e s.m.i. in esame provvedendo, tra l'altro, a:

- adottare il progetto preliminare di variante parziale n. 1/2024 al PRGC costituito dai seguenti elaborati datati Agosto 2024 redatti dall'Ing. Franco Falciola: Elaborato VAS - Relazione tecnico – illustrativa di accompagnamento alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS; Elaborato A Relazione Illustrativa ; Elaborato B – Estratto Norme tecniche di attuazione: Artt. 3.1.1, 3.2.2, 4.1.1 ; Elaborato C - Tabella di verifica art. 17 c. 5; Elaborato D - Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i piani e progetti sovra comunali; Estratto Tavola 7P a2 Sviluppo del territorio urbanizzato (Capoluogo) scala 1:2000 – Estratto PRGC Vigente e Variante;
- Di stabilire che la presente deliberazione unitamente agli elaborati di variante e al documento di verifica, come elencati al precedente punto 2, dovranno essere trasmessi a cura dell'autorità competente in materia di VAS, ai soggetti con competenza ambientale, individuati ai sensi della citata D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977,
- individuare quale autorità procedente il Comune di Druogno nella persona del Sindaco, quali autorità competente a decide in materia di VAS il Consiglio Comunale;
- individuare l'Organo Tecnico, proposto ad esprimere il parere tecnico di supporto alla decisione dell'Autorità Competente, Dott.ssa Monica Ruschetti.

Il Comune di Druogno, al fine di raccogliere i pareri collaborativi, ha trasmesso (*Protocollo comunale n 0000585 del 04/02/2025*), la documentazione prodotta agli enti competenti in materia ambientale individuati e rappresentati da:

- Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- A.R.P.A. Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est

A seguito della richiesta di cui sopra e nei termini previsti di cui all'art.12 c.2 del D.Lgs. n. 152/2006 sono pervenuti i seguenti contributi:

- Contributo ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est Pratica K13_2025_00589 - A4A9D7E/18687 del 04 marzo 2025.

Con nota prot. 2751 del 12.02.2025 il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha inoltrato una nota relativa alla necessità di produrre alcune integrazioni. Nello specifico veniva richiesto che si verificasse il recepimento delle modificazioni ex officio di cui alla DGR n. 9-9090 del 28.04.2003, introdotte in sede di approvazione, oltre che la verifica puntuale di tutti i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprensivo di prospetto numerico relativo alla Capacità Insediativa residenziale del PRGC.

L'Amministrazione Comunale ha quindi proceduto:

- ad una ulteriore verifica delle Varianti Parziali intercorse a seguito dell'approvazione della Variante generale e conseguentemente dei dati quantitativi del PRGC;
- alla integrazione di alcuni elaborati (Elaborati A, C e VAS);
- alla complessiva ri-adozione della Variante Parziale n. 1/2024.

Con deliberazione della Consiglio Comunale n. 17 del 27/06/2025, il Comune di Druogno, ha ri-adottato la Variante Parziale n. 1/2024 al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5, LR56/77 e s.m.i. in esame provvedendo, tra l'altro, a:

- Ri-adottare il progetto preliminare di variante parziale n. 1/2024 al PRGC costituito dai seguenti elaborati redatti dall'Ing. Franco Falciola: Elaborato VAS - Relazione tecnico – illustrativa di accompagnamento alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – Agosto 2024 – agg. Aprile 2025; Elaborato A Relazione Illustrativa – Agosto 2024 – agg. Aprile 2025; Elaborato B – Estratto Norme tecniche di attuazione: Artt. 3.1.1, 3.2.2, 4.1.1 Agosto 2024; Elaborato C - Tabella di verifica art. 17 c. 5 - Agosto 2024 – agg. Aprile 2025; Elaborato D - Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali

interferenze con i piani e progetti sovra comunali - Agosto 2024; Estratto Tavola 7P a2 Sviluppo del territorio urbanizzato (Capoluogo) scala 1:2000 – Estratto PRGC Vigente e Variante - Agosto 2024;.

- individuare: quale Autorità proponente e Autorità procedente il Comune di Druogno nella persona del Sindaco; quale Autorità competente a decidere in materia di V.A.S. il Consiglio Comunale;
- individuare l'Organo Tecnico, proposto ad esprimere il parere tecnico di supporto alla decisione dell'Autorità Competente, Dott.ssa Monica Ruschetti.

La documentazione prodotta è stata trasmessa (*Protocollo comunale n 0003826 del 29/07/2025*), agli enti competenti in materia ambientale individuati e rappresentati da

- Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- A.R.P.A. Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est

A seguito della nuova trasmissione di cui sopra e nei termini previsti di cui all'art.12 c.2 del D.Lgs. n. 152/2006 sono pervenuti i seguenti contributi:

- Nota ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est Pratica K13_2025_00589 del 01 settembre 2025 con la quale si rimanda a quanto già espresso dall'Agenzia con nota di ARPA n. 18678 in data 04/03/2025.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola si è pronunciata in merito: alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della LR 56/77 e smi:

- Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore III Assetto del Territorio e Tutela Faunistica - Servizio Pianificazione Territoriale Urbanistica – Protocollo n. 14954 del 06.08.2025– Determina dirigenziale n. 1674 del 06.08.2025 contenente: il pronunciamento in merito alle condizioni di classificazione della variante come parziale e alla compatibilità della variante con PTCP e progetti sovracomunali.

L'organo tecnico Comunale ha quindi redatto il propria relazione finalizzata all'assunzione del provvedimento conclusivo della fase di verifica di VAS, che conclude come segue:

*“**Vista** la documentazione prodotta dal Comune di Druogno e quanto emerso in fase di consultazione degli Enti e/o Uffici competenti in materia ambientale nella fase di verifica della VAS, i cui contributi sono allegati al presente documento.*

***Valutato** l'entità dei contenuti della Variante Parziale in oggetto e le sue finalità nonché le caratteristiche delle aree interessate.*

***Valutata positivamente** la coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti PTR e PPR.*

Tenuto conto che:

- *la variante presenta un carattere puntuale e circoscritto;*
- *non si prevedono modifiche dei dati quantitativi del piano (CIR);*
- *la variante non modifica il regime vincolistico e la classificazione geologica e idrogeologica vigente;*
- *l'analisi condotta, attraverso le fonti ad oggi disponibili, ha escluso l'insorgenza di impatti negativi significativi;*
- *le modifiche proposte non interferiscono con aree sottoposte a misure di salvaguardia o di protezione ambientale (Rete Natura 2000).*

Considerato inoltre che:

- la documentazione presentata risulta coerente a quanto richiesto dall'allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. del 29/02/2016 n. 25-2977;
- gli Enti competenti sugli aspetti ambientali non hanno evidenziato la necessità di sottoporre la Variante a Valutazione Ambientale Strategica.

Il presente Organo Tecnico Comunale ritiene che, sulla base delle attuali conoscenze, non sussistano criticità o significativi impatti, connessi all'attuazione della Variante, da essere approfonditi in fase di Valutazione.

Tutto ciò premesso e considerato il presente OTC (Organo Tecnico Comunale) ritiene di poter proporre:

**L'ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
della Variante Parziale al PRG vigente n. 1/2024 ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e
s.m. e i.**

Atteso che la conclusione del procedimento di verifica preventiva, comprese le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie, dovranno essere messe a disposizione del pubblico, utilizzando a tal fine le forme di pubblicità ordinariamente previste e la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'ente qualora presente, si ritiene opportuno farne oggetto di specifica comunicazione ai soggetti consultati.

Inoltre si evidenzia l'opportunità che il provvedimento di adozione e/o approvazione definitiva della Variante Parziale 1/2024 ai sensi dell' art17 LR 56/77 e s.m. e si dia atto della determinazione di esclusione della valutazione nonché del recepimento delle condizioni e delle prescrizioni fissate.

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

Dr.sa Agr. Monica Ruschetti
(firmato digitalmente)

Il Consiglio Comunale ha quindi preso atto del parere espresso escludendo la Variante Parziale n. 1/2024 dalla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S..